

**Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - divisione in natura –
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7274 del 29/03/2006**

Vincolo di indivisibilità del bene in relazione all'uso - Applicabilità - Scioglimento giudiziale -
Sussistenza - Scioglimento convenzionale - Esclusione - Fondamento.

In tema di scioglimento della comunione, la disposizione di cui all'art.1112 cod. civ., che stabilisce l'indivisibilità del bene nel caso in cui la sua assegnazione in proprietà esclusiva ad uno dei condividenti ne comporti la cessazione dall'uso cui esso è destinato, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui allo scioglimento della comunione si pervenga per via giudiziale, in quanto, nello scioglimento convenzionale, il potere dei comproprietari di addivenire allo scioglimento e di disporre dei beni implica anche il potere di mutarne l'uso e la destinazione originaria, sicché la possibilità di divisione del bene non trova altri impedimenti se non quelli derivanti da ragioni fisiche o da vincoli posti da leggi speciali.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7274 del 29/03/2006